

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 smi

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile solo con la **partecipazione di tutti** i soggetti coinvolti, dal datore di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti

La sicurezza non dipende solamente dalle caratteristiche di macchine e impianti, ma anche dall'adozione di **corrette procedure** di lavoro.

La sicurezza è possibile solo se vengono attuate **l'informazione** e la **formazione** del **personale** in materia di SSL.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI + 51 ALLEGATI

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO X-bis - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL
SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA
PENALE

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Campo di applicazione

Il Decreto si applica a:

- **tutti i settori di attività** privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- **tutti i lavoratori e lavoratrici**, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Non si applica ai collaboratori domestici e familiari

Le misure indicate nel decreto sono a carico del Datore di Lavoro DL non dei lavoratori.

Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro** pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

La **definizione di lavoratore** è estesa agli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, **limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione**

COME VIENE TUTELATA LA SSL????

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- 
- a) Valutazione dei rischi
 - b) Programmazione Prevenzione
 - c) Eliminazione dei rischi
 - d) Rispetto dei principi ergonomici
 - e) Riduzione dei rischi
 - f) Sostituzione
 - g) Limitazione esposti
 - h) Limitazione uso agenti
 - i) Priorità protezione collettiva
 - l) Controllo sanitario
 - m) Allontanamento del lavoratore
 - n) Informazione/formazione lavoratori
 - o) Informazione/formazione dirig. e prep.
 - p) Informazione/formazione RLS
 - q) Istruzioni ai lavoratori
 - r) Partecip/consultazione lavoratori
 - s) Partecip/consultazione RLS
 - t) Programmazione del miglioramento
 - u) Misure di emergenza
 - v) Segnaletica di sicurezza
 - z) Manutenzione

Obiettivo della VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consentire al DATORE di LAVORO di prendere i provvedimenti necessari per SALVAGUARDARE la SICUREZZA e la SALUTE dei lavoratori



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI alla VALUTAZIONE

① Prevenzione


- ⊙ interventi tecnici
- ⊙ interventi procedurali
- ⊙ interventi organizzativi

② Informazione

③ Formazione

④ Gestione continua e sistematica (di quanto sopra)

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

DL organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o della unità produttiva

RSPP gestisce, coordina le attività del servizio di prevenzione e protezione ed insieme al **MC**, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno; può essere una figura esterna o interna all'azienda

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio provvede all'individuazione dei fattori di rischio, ad elaborare le misure di prevenzione e protezione, a proporre programmi di informazione e formazione, a dare ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti e sulle misure adottate.

Nelle aziende con più unità produttive/gruppi di imprese può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione

Compiti del Servizio

- ❖ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ❖ Elaborare, per quanto di competenza, misure di prevenzione e protezione e i relativi sistemi di controllo
- ❖ Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- ❖ Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- ❖ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, nonché alla riunione periodica
- ❖ Fornire a tutti i lavoratori le informazioni in materia di sicurezza

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al **segreto** in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni .

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 **designata dal DL**, a cui **risponde**, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

32 - Capacità e requisiti professionali ASPP e RSPP

Per **tutti**, esterni ed interni, richiesto **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** nonchè di un attestato di frequenza, con **verifica dell'apprendimento**, a **specifici corsi di formazione**. Per **gli RSPP** in più è richiesto un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a **specifici corsi** anche in materia di rischi di natura ergonomica e di stress da lavoro e di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali

Articolo 34 -Svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il DL (es medico, odontoiatra) può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone **preventiva informazione al RLS**.

Nelle imprese/unità produttive **fino a cinque lavoratori** il DL può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di RSPP a persone interne o a servizi esterni..dandone preventiva informazione al RSPP

In tal caso il DL, deve frequentare **corsi di formazione**, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (anche primo soccorso ed emergenze) adeguati alla natura dei rischi, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti **dalla CCP** .

Il DL che svolge i compiti SPP è tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento**. L'obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi precedentemente al DL 81.

ALLEGATO II
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)


ALLEGATO II
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ([articolo 34](#))

1. Aziende artigiane e industriali ⁽¹⁾ fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

⁽¹⁾ Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Articolo 35 Riunione periodica

- aziende che occupano più di 15 dipendenti, almeno 1 volta/anno, convocata da DL
- fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione
- in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie



i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni ... al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.....

DATORE DI LAVORO (art. 2)

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quella realtà in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In ambito universitario chi è il DL?

Il Rettore

Il DL ha due obblighi che non può delegare

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP;

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Obblighi del DL delegabili

Obblighi del DL delegabili (tra gli altri)

- Nomina del medico competente.
- Gestione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Designa gli incaricati all'attuazione delle misure di emergenza (antincendio, primo soccorso, etc.).
- Misure antincendio ed evacuazione
- Fornisce i dispositivi di protezione Individuale (DPI).
- Adempie agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di lavoratori e loro rappresentanti, e **formazione di dirigenti e preposti**;
- Elaborazione, ove previsto, del DUVRI.
- Consultazione del RLS, consentendo allo stesso di verificare le misure adottate.
- Richiede ai lavoratori l'osservanza da parte delle norme vigenti,
- Convocazione riunione periodica.
- Comunicazioni varie ad organi di vigilanza ed enti pubblici
- Consente ai lavoratori la verifica (RLS) delle misure di P&P
- Provvede che le misure tecniche adottate non causino rischi per la salute della popolazione o deteriorino l'ambiente.

Il DL fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:

a) natura dei rischi;

b) organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati su infortuni e malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

DIRIGENTE (art. 2)

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa.

Affida ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza
Fornisce i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
Richiede ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale
Informa e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione
Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi... e al grado di evoluzione della tecnica, prevenzione e protezione

ad esempio

- Direttore amministrativo, Direttori di Dipartimento, i Direttori o Responsabili di Biblioteca, Direttori dei Centri ed Presidi di Facoltà, Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio,
- Direttori UO complessa, responsabili UO semplice,
- Dirigenti responsabili di servizi/uffici tecnici e amministrativi;

DL e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi

- del preposto (art. 19)
- dei lavoratori (art. 20)
- dei progettisti (art. 22)
- dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23)
- degli installatori (art. 24)
- del medico competente (art. 25)

PREPOSTO (art. 2)

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa**;

- E' una figura **definita in modo dettagliato**
- E' inserita nell'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro
- Si prevede una **formazione specifica** (prima non richiesta)

- capo turno di officina o responsabile di produzione, responsabile della manutenzione, responsabile del laboratorio capo sala, capoostetrico, capo tecnico, coordinatore di uffici tecnici e amministrativi, personale con categoria professionale più elevata o personale con maggiore anzianità di servizio (per il personale del comparto)
- Dirigente individuato quale sostituto del Direttore di Struttura Complessa (per il personale della dirigenza area amministrativa, sanitaria, tecnica, professionale, medica e veterinaria)

➤ **sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei dispositivi di protezione collettiva e dei DPI e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i superiori diretti

➤ **verificare** che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

deve ➤ **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

➤ **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

➤ **astenersi** dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

➤ **frequentare** appositi corsi di formazione

.....obblighi del preposto.....

Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, **il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami**, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi.

Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.....

Il ruolo del Preposto si configura nel momento in cui il DL gli attribuisce potere gerarchico, **indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto** -art. 299

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

E' utile formalizzare l'incarico, per tutelare anche il preposto stesso, in particolare in caso di **attività fuori azienda** (es. cantieri, manutenzione presso terzi, pulizie ecc) e per evidenziare in modo esplicito l'organizzazione aziendale

I preposti e i dirigenti rispondono in quanto preposti e dirigenti: non c'è bisogno che il datore di lavoro abbia fatto un atto in cui affermi che tale soggetto assume gli obblighi in materia di sicurezza.

Ad esempio il responsabile di un Servizio di Officina Meccanica, per il fatto stesso di essere responsabile di questo Servizio ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: non può non preoccuparsi di tutelare la sicurezza delle persone che operano nel Servizio.

- **Questo vale per chiunque: il capoefficina, il caposquadra, il capo dell'ufficio personale...**

- **Quest'ultimo, molto spesso, ritiene di esserne esente in quanto non s'intende di sicurezza: in caso di infortunio nell'ufficio del personale dovrà dimostrare di essersi occupato di garantire la sicurezza del personale da lui coordinato.**

**Il dirigente e il preposto in materia di sicurezza
prescindono dalla qualifica formale.**

**Puoi organizzare strutturalmente un servizio ?
Puoi dare istruzioni? Puoi dirigere il lavoro altrui ?**

💣*In tal caso sei un dirigente.

**Sei incaricato di sovrintendere una certa
procedura di sicurezza emanata da altri ?**

Sei incaricato di vigilare sui lavoratori ?

💣*Allora sei un preposto.

RLS Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Persona/e eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza

RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e spazi necessari e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

In tutte le aziende, unità produttive, è eletto o designato il RLS altrimenti... si elegge ed opera RLS Territoriale o RLS Comparto

Il RLS, su sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi

RLS è tenuto al rispetto delle norme sulla "privacy" e del segreto industriale

Sono individuati e definiti quattro tipi di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

RLS	rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali
RLST	rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
RLSC	rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di comparto
RLSS	rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

RLST o RLSC sono figure alternative tra loro (contrattazione ?)

L'elezione di **RLS**, **RLST** o **RLSC**, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della **giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro**, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro (**Ottobre**)

- **accede** ai luoghi di lavoro;
- **è consultato** su vdr, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, designazione RSPP e ASPP, addetti a prevenzione emergenze e medico competente;
- **è consultato** in merito all'organizzazione della formazione;
- **riceve la documentazione su VdR e misure di prevenzione**, e quelle sulle **sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali**;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una **formazione adeguata**;
- **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- **partecipa alla riunione periodica** ;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nella sua attività;
- **fa ricorso alle autorità competenti** se ritiene che le misure di prevenzione e protezione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

EQUIPARATI:

- **socio lavoratore di cooperativa o di società;**
- **associato in partecipazione;**
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale;**
- **volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;**
- **lavoratori socialmente utili**

Ai lavoratori competono diritti e doveri

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

Collaborazione

- **prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;**
- **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti nei loro confronti;
- **contribuire con il DL, dirigenti e preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi** imposti dall'autorità competente o comunque necessari per la tutelare della SSL;
- **partecipare ai programmi di formazione e addestramento;**

Rispetto delle disposizioni

i lavoratori **osservano le disposizioni e le istruzioni** impartite da DL, dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Corretta utilizzazione

i lavoratori **utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione**

Segnalazione

segnalano immediatamente al DL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza

Divieti

non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
non compiono di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Art. 21 - LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

(senza dipendenti)

- I componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
- I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)
- i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

DEVONO

- Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
- Munirsi di dispositivi di protezione individuale
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento


POSSONO

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria
 - Partecipare a corsi di formazione
- **Il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame,**

Informazione e Formazione



- **Obbligo** già presente nella legislazione precedente.
- Fornire notizie (a livello verbale o scritto).



- L'**obbligo** di formazione è stato introdotto per la prima volta dal D.Lgs.626.
- Educare l'uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano.

Informazione

Il DL assicura a ciascun lavoratore informazione adeguata e specifica su:

- **rischi “ambientali”**, legati all’intero processo produttivo;
- **rischi** legati alla **mansione** specifica;
- **misure di prevenzione e protezione** adottate
- **pericoli** relativi all’uso di **sostanze e preparati pericolosi**
- **procedure di** **1) Pronto soccorso**
2) Lotta antincendio
3) Evacuazione
- **RSPP e medico competente**
- **nominativi** degli addetti alle **emergenze**

Informazione adeguata

- deve essere rapportata al lavoratore che ne è *destinatario*.
- deve essere commisurata ai *rischi* esistenti.
- deve avere carattere *dinamico*.
- occorrono molteplici *mezzi di informazione* (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione diretta, e-mail etc.)

Informazione: quando?

- Al momento dell'assunzione
- Al momento del trasferimento o cambio di mansione
- In occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale:
 - 1) Nuove attrezzature
 - 2) Nuove tecnologie
 - 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi

Formazione

- **LAVORATORI (e loro rappresentanti)** : avviene durante l'orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori.
 - **ADDETTI ALLE EMERGENZE**: sulla base dei rischi specifici dell'azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS.
 - **RLS**
 - ✓ 32 ORE aggiuntive rispetto alle 40 ore previste per l'espletamento delle sue funzioni.
 - ✓ **PROGRAMMA BASE**: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.
 - ✓ **SCOPO**: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.
-
- I lavoratori incaricati della prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico
 - Se la formazione riguarda lavoratori **immigrati**, essa avviene previa **verifica della comprensione e conoscenza della lingua** veicolare utilizzata nel percorso formativo.
 - Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino

Il DL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata ... **anche rispetto alle conoscenze linguistiche**, su

a) concetti di **rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza**;

b) rischi **referiti alle mansioni**, ai possibili danni e alle **misure e procedure** di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il DL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici**.

La formazione e l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro ...

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente **ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



Dirigenti e preposti

Dirigenti e preposti ricevono **un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico** in relazione ai **propri compiti** in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione ... può essere effettuata anche presso gli **organismi paritetici ... o le scuole o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.**

I contenuti comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

EMERGENZE - DISPOSIZIONI GENERALI

DATORE DI LAVORO

Organizza i rapporti con l'esterno (V.V.FF., Ospedali, ecc.) per le emergenze

- Designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza
- Prende provvedimenti e programma gli interventi
- Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere
- Osserva i diritti dei lavoratori

DECRETI MINISTERIALI

D.M. 10/03/1998

Linee guida per la PREVENZIONE
INCENDI e per le emergenze
secondo il tipo di attività

D.M. 388/2003

Disposizioni sul PRIMO SOCCORSO
aziendale

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- Allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa
- Non subire pregiudizio alcuno ed essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

- Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo
- Non può subire pregiudizio per tale azione a meno che non abbia commesso una grave negligenza

PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

- Predisporre il piano di primo soccorso
- Organizza la squadra di primo soccorso
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Adotta cassette di Primo Soccorso o Pacchetti di Medicazione secondo la natura dei rischi e ne garantisce il controllo periodico

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI

- Predisporre il piano di Emergenza (ove previsto)
- Effettua le esercitazioni di evacuazione (ove previsto)
- Organizza la squadra di prevenzione incendi ed evacuazione
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Organizza i controlli periodici dei presidi antincendio

La valutazione dei rischi

E' obbligo INDELEGABILE del DL (art. 17)


deve riguardare **tutti i rischi**, e in particolare:

- lo stress lavoro-correlato ;
- le lavoratrici in stato di gravidanza (ex D.Lgs. 151/01)
- differenze di genere
- Età
- la provenienza da altri paesi
- rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
- rischi derivanti dal possibile rinvenimento di **ordigni bellici inesplosi** nei cantieri temporanei o mobili,

La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni della commissione consultiva permanente

La vdr deve essere effettuata:

- in tutte le aziende o unità operative con almeno un lavoratore;
- per tutti i rischi, generali, specifici e particolari



Il documento di valutazione dei rischi DVR
[...]

deve contenere una relazione sulla
**valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e
la salute durante l'attività lavorativa**
nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa

[...]

l'indicazione delle **misure di prevenzione** e di
protezione attuate e dei **DPI** adottati
[...]

il **programma** delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza e l'individuazione delle
procedure
[...]

Il DVR , deve essere custodito presso l'unità produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.

La VDR deve essere **rielaborata** (entro 30 giorni)

- **modifiche** del processo produttivo
- **modifiche della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- in relazione al grado di **evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione**
- a seguito di **infortuni significativi**
- quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità
- quando la norma prevede espressamente una **periodicità** (es. cancerogeni, ag. biologici)

A seguito di tale rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione

Valutazione del rischio

PROCEDURE
STANDARDIZZATE

≤ 10
dipendenti

DVR

> 10
dipendenti

Le **aziende con ≤ 10 dipendenti**
(microaziende) costituiscono, in Italia,
oltre il **90%** delle realtà produttive

I DL che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate .

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza/lavoro/MS/CommissionePermanente/default>

SORVEGLIANZA SANITARIA

insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Visita medica

Questionari clinici

Esami strumentali

Indagini di laboratorio

Indagini diagnostiche

Consulenze specialistiche

mirati al rischio

a cura e spese
del datore di lavoro

strumenti

ritenuti necessari dal MC

Stabilire

- ◆ **Compatibilità** tra condizioni di salute e mansione
- ◆ **Effetti precoci** sulla salute correlati all'esposizione professionale
- ◆ **Verifica** delle misure di prevenzione dei rischi

Sorveglianza sanitaria


Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08

- **Identificare patologie iniziali**
- **Identificare soggetti suscettibili**
- **Contribuire all'accuratezza della valutazione del rischio**

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal MC:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente;**
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

OUTPUT DELLA SS



Denuncia di malattia professionale

Primo certificato medico di malattia professionale

Referto alla magistratura

IL MEDICO COMPETENTE

- collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)
- è nominato dal DL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto

Chi può svolgere la professione di MC?

**Medico chirurgo
specialista in**

- Medicina del Lavoro
- Igiene e Medicina Preventiva
- Medicina Legale e delle Assicurazioni



particolare percorso
formativo

**docente o
libero docente in**

- Medicina del Lavoro
- Discipline affini

**con concessione
delle Regioni
(D.Lgs. 277/1991)**

- Medico chirurgo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 277/91 avesse svolto una documentata attività di *medico del lavoro* per un periodo di almeno 4 anni e abbia ottenuto una concessione dagli Assessorati Regionali alla Sanità

**Forze armate
(unicamente in tale
ambito) (D.Lgs.
106/2009)**

- Svolgimento di attività di *medico nel settore del lavoro* per almeno quattro anni

Il MC può essere

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente


Il DL assicura al MC le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'**autonomia** (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

Il MC può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della **collaborazione di medici specialisti** scelti in accordo con il DL che ne sopporta gli oneri.

Il Medico Competente esegue la Sorveglianza Sanitaria sulla base del



Documento di Valutazione del Rischio.




Programma-Protocollo di sorveglianza sanitaria

che contenga anche le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti previsti

Copia di questo programma diventa parte del documento di valutazione dei rischi e va presentata alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE



COLLABORA

alla **valutazione dei rischi** con il datore di lavoro e con il SPP anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori

all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

alla programmazione del **controllo dell'esposizione** dei lavoratori

QUALI ATTIVITA' NON SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE?

- NON PRESCRIVE FARMACI PER LE PATOLOGIE DEI LAVORATORI,
- NON REDIGE I CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DAL LAVORO,
- NON VISITA I LAVORATORI CHE NON SONO ESPOSTI A RISCHI PER LA SSL
- NON PRESCRIVE ACCERTAMENTI NON COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI.

(Legge 300/71),

CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE?

IL DATORE DI LAVORO nomina il medico per l'effettuazione delle visite e altri compiti.

DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE?

NO! Solo nei casi previsti dalla normativa vigente

Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Rischio	D.Lgs. 81/08	Periodicità di norma	Note
Movimentazione manuale carichi	art. 168	Annuale	
VDT	art. 176	Biennale – quinquennale	
Rumore	art. 196	Annuale	
Vibrazioni	art. 204	Annuale	
CEM	art. 211	Annuale	
Radiazioni ottiche artificiali	art. 218	Annuale	
Agenti chimici	art. 229	Annuale	Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
Agenti cancerogeni e mutageni	art. 242 -243	Annuale	MC istituisce il registro art. 243
Amianto	art. 259	Triennale	Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
Agenti biologici	art. 279	Annuale	MC istituisce il registro art. 280
Movimenti ripetitivi Posture Stress	Valutazione dei rischi Art. 28	A giudizio del medico competente	

Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Rischio	Sorveglianza Sanitaria
Tutela dei minori	L. 977/67 minori esposti a rischi (divieto di esposizione a lavorazione nocive all. I)
Soggetti adibiti a lavorazioni particolari	D.P.R. 309/90 – Testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotropiche (intesa conferenza stato-regioni 30/10/07)
Tutela delle lavoratrici	Le lavoratrici sono sottoposto a controllo sanitari con divieto di movimentare pesi e esposizione a lavori insalubri D.Lgs. 151/01
Radiazioni ionizzanti - lavoratori di categoria B	D.Lgs. 230/95 e smi Lavoratori esposti a meno di 6 msiev/anno
Lavoro notturno	Lavoratori addetti ai turni di notte (D.Lgs. 66/03)
Soggetti adibiti a lavorazioni particolari	L.125/01 problemi di alcolcorrelati

Il rapporto MC-lavoratore

Il rapporto esistente tra
MEDICO COMPETENTE e
LAVORATORE

è **esclusivamente di tipo preventivo** indipendente da scopi diagnostici e/o terapeutici

È, quindi, completamente **differente** rispetto alla tradizionale relazione
MEDICO/PAZIENTE



visita medica
preventiva
pre o post assuntiva

deve constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita periodica

per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di se non prevista dalla normativa, è stabilita, **di norma**, in **una volta l'anno**. Può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC

visita su richiesta del
lavoratore,

qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita per cambio di
mansione

nei casi previsti dalla normativa vigente (es. rischio amianto, cancerogeno, chimico,)


visita alla cessazione
del rapporto di lavoro

per assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi

visita precedente alla
ripresa del lavoro

VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio)


Esclusione
condizioni di
ipersuscettibilità



Verifica integrità
organi bersaglio

VISITA MEDICA PERIODICA

Effetti precoci a
carico di organi
bersaglio



Periodicità:

in funzione dell'esposizione

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del DL, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La sorveglianza sanitaria non può essere effettuata:

a) per accertare stati di gravidanza;

b) per verificare stati di sieropositività per HIV

Non sono giustificabili altri accertamenti per valutare patologie generiche se non concordati per iscritto con i lavoratori (OOSS), tali accertamenti non fanno parte del giudizio di idoneità alla mansione.

Ogni altro accertamento di idoneità, (per malattia generica), al di fuori dell'obbligo per rischio lavorativo, può essere fatto solo dalla Commissione medica presente in ogni ASL ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70).

Nei casi non normati si procede in osservanza degli Artt. 5 e 8 della Legge 300/70 avendo come obiettivo la tutela della salute del lavoratore

NON SONO POSSIBILI

VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE

qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare un'attività lavorativa, può richiedere il parere della **COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASL** territorialmente competente,

NON PUO' MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (divieto ai sensi dell'art. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori)

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

Articolo 5 - Accertamenti sanitari.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Sono vietate radiografie al torace a scopo di screening (art. 98 D. Lvo 230/95) tranne che per l'esposizione ad **amianto**, tale accertamento puo' essere sostituito da altri esami....

Per i **lavoratori assunti come invalidi**, gli accertamenti di idoneità alla mansione, richiesti dal lavoratore o dalla Ditta, devono essere effettuati dalla Commissione Invalidi Civili presente in ogni ASL, ai sensi della L. 68/99.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche, al cambio mansione, visite preassuntive e visite alla ripresa del lavoro sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla **cartella sanitaria e di rischio**e predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall'articolo 53.

VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (Art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Informazione, formazione e counselling collettivo

Indicatori di laboratorio mirati all'individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale

Invio ai SERT

**SU TUTTI I
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA**

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
- c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
- e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:
medico specialista in anestesia e rianimazione;
medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo;
medico comunque preposto
ad attività diagnostico – terapeutica;
infermiere;
ostetrica;
caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

8. mansioni inerenti le seguenti **attività di trasporto**:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

“addetti alla guida di veicoli stradali” (pat. B, C, D, E)

“Vanno intesi quei lavoratori che hanno come mansione quella di addetto alla guida per attività di trasporto

Non i lavoratori che svolgendo altra mansione possono trovarsi a guidare un automezzo proprio o della ditta

VERIFICA ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

**MANSIONI A
RISCHIO**

Test alcolimetrico
effettuato dal medico
competente o dal medico
dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai
SERT

**MANSIONI
NON A
RISCHIO**

Invio alla commissione
medica ex art. 5 dello
Statuto dei lavoratori

**SUL LAVORATORE
CON SOSPETTA
INTOSSICAZIONE
ALCOLICA ACUTA
SEGNALATO
DALL'AZIENDA**

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art.41 D. Lgs. 81/08

Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo svolgimento che ogni singolo compito che la mansione comporta.

idoneità alla mansione specifica

non idoneità specifica al lavoro

L'idoneità è riferita :

- a una determinata mansione,
- in quel posto di lavoro,
- in quella azienda in cui esiste una precisa organizzazione del lavoro che determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi.

Il MC esprime il proprio giudizio in forma scritta dando copia del giudizio al datore di lavoro e al lavoratore

Al DL non va palesata la diagnosi ma solo il giudizio

Il medico competente esprime il giudizio relativo alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea (specificare i limiti temporali);

d) inidoneità permanente.

Il giudizio di idoneità non sempre è assoluto (idoneo, non idoneo) ma può essere formulato per gradi intermedi

idoneità con prescrizione, il lavoratore è idoneo con la prescrizione ad es. dell'uso di dispositivi di protezione individuale;

idoneità parziale, si preclude al lavoratore lo svolgimento di alcune operazioni della mansione ;

inidoneità temporanea, si presume che le condizioni del lavoratore possano modificarsi nel tempo e quindi è resa necessaria una successiva verifica ;
(vanno precisati i limiti temporali di validità)

inidoneità totale, in qual caso occorre suggerire al datore di lavoro le mansioni che il lavoratore può svolgere in alternativa, in maniera che si possano rendere operative le conclusioni del MC.

Avverso i giudizi del MC “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva” e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

Il DL, in relazione al giudizio di idoneità attua le misure indicate dal MC e qualora le stesse prevedano la inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

I contenuti minimi della cartella sono individuati dal D.M. 9 luglio 2012.

La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firma per ricevuta

in caso di cessazione dell'incarico: consegna al DL, che firma per ricevuta

nelle aziende con più di 15 dipendenti: luogo di custodia concordato con il datore di lavoro

SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

CHI VIGILA SULL'IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

L'organo di vigilanza deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro è costituito dal **personale ispettivo che opera all'interno dei Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL..**

Anche Vigili del fuoco e Servizio minerario svolgono funzioni di vigilanza per la parte di specifica competenza. Occorre ricordare che anche i Carabinieri possono in qualsiasi momento fare dei controlli anche sull'igiene e la sicurezza del lavoro. Alcune funzioni di vigilanza sono riconosciute ancora all'Ispettorato del Lavoro del Ministero del lavoro.

Vigilanza = verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti;

Controllo = verifica periodica dell'efficienza di macchine impianti e attrezzature ritenute a rischio.

COSA FA L'ORGANO DI VIGILANZA?

I tecnici dell'organo di vigilanza, **ispettori del lavoro** possono **controllare** gli ambienti di lavoro in ogni momento (sopralluoghi o ispezioni).

I controlli possono essere fatti:

☞ **di iniziativa**: gli ispettori visitano per controlli gli ambienti di lavoro, su propria iniziativa, secondo programmi e priorità stabilite all'interno della struttura in cui operano. Possono essere effettuati a caso o per comparti lavorativi omogenei.

☞ **per indagini su infortuni o malattie professionali**: a seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia viene solitamente aperta un'inchiesta per capire se vi sono responsabilità nell'accaduto, la quale può richiedere delle ispezioni negli ambienti di lavoro interessati, la raccolta di documenti e di testimonianze.

☞ **su richiesta o segnalazione**: qualsiasi cittadino, interno o esterno all'azienda, può richiedere l'intervento dell'ispettore del lavoro per verificare l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza o per specifici problemi. L'ispettore del lavoro, garantendo l'anonimato del soggetto richiedente, può intervenire nell'ambiente di lavoro.

Quali sono le figure professionali oggetto di sanzioni?

La normativa distingue:

- contravvenzioni commesse dai DL e dai dirigenti
- contravvenzioni commesse dai preposti
 - contravvenzioni commesse da progettisti, fabbricanti e installatori
 - contravvenzioni commesse dal MC
 - contravvenzioni commesse dal lavoratore

I reati si distinguono in **delitti e contravvenzioni**.

I delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.).

I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.

Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali.

La loro peculiarità è che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo. In altre parole il giudice condannerà Tizio per guida in stato di ebbrezza, che è un reato contravvenzionale (cfr. art. 186 codice della strada), senza dover considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta posta in essere da Tizio stesso.

Decreto legislativo 758/94

Consente l'eliminazione della contravvenzione e quindi l'estinzione del reato penale in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'organo di vigilanza, una volta accertata la contravvenzione, **impartisce una prescrizione** al contravventore indicando il tempo necessario per adeguarsi a quanto indicato dalla normativa.

Se il **contravventore elimina la violazione** nel tempo stabilito, viene ammesso al **pagamento di un'ammenda**, previa verifica da parte dell'organo di vigilanza.

L'adempimento alla prescrizione e il pagamento dell'ammenda viene comunicato al pubblico ministero che procede all'estinzione del reato.


COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME?

Se l'ispettore del lavoro, nel corso di una *ispezione* accerta la **violazione di una norma** sulla sicurezza o sull'igiene del lavoro, **rileva la contravvenzione** e obbliga il datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo (*verbale di prescrizione*).

Contemporaneamente comunica la contravvenzione alla Procura della Repubblica.

Se al *ricontrollo* nei tempi fissati l'ispettore verificherà che è avvenuta la *regolarizzazione*, il contravventore *dopo aver pagato una sanzione in denaro non subirà un'azione penale. Invece, se il contravventore non regolarizza la situazione che era fuori norma o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato*

Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO Azienda ASL

Cultura
generale

S.I.S.P. Servizio di igiene e sanità pubblica

☞ Ufficio profilassi malattie infettive

Preposto all'organizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire le cause di malattia. In particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, di origine umana, animale ed ambientale in cui la salute della popolazione è a maggior rischio

☞ Ufficio igiene edilizia e dell'ambiente urbano e confinato

a) Tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento delle acque e del sottosuolo

b) Tutela delle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni

☞ Ufficio medicina legale

Ha il compito di gestire gli adempimenti medico legali sullo stato di salute della popolazione (invalidità civili)

Servizio VETERINARIO

promuove e controlla le condizioni di benessere per la popolazione animale in genere, nonché per gli allevamenti animali e provvede alla tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale, per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo

☞ Area di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

☞ Area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale

☞ Sezione veterinaria multizonale

S.I.A.N. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione

☞ Ufficio igiene degli alimenti

Preposto alla vigilanza e controllo dell'igiene in ogni fase di produzione, preparazione, manipolazione, vendita, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande

☞ Ufficio igiene della nutrizione

Preposto alla vigilanza e controllo dei valori nutrizionali degli alimenti destinati all'uomo e all'educazione nutrizionale della popolazione

INAIL Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

COSA FA

gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'attività assicurativa è regolamentata dal Testo Unico (T.U.) approvato con D.P.R. n. 1124/65

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE

- **Tutti i casi d'infortunio** avvenuti durante il lavoro, dove sia derivata: la morte, l'invalidità permanente al lavoro (assoluta o parziale), l'inabilità permanente assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
- **Malattie professionali** tabellate e non

L'ASSICURAZIONE E' ANCHE PER:

I casi in cui vi sia il rischio di **SILICOSI, ASBESTOSI**

ha assorbito l'ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro

EROGA LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

- Indennità giornaliera (per invalidità temporanea)
- Rendita per inabilità permanente
- Assegno per l'assistenza personale continuativa
 - Rendita ai superstiti in caso di morte
 - Fornitura di apparecchi di protesi

I COLORI DELLA SICUREZZA

i colori impiegati nelle attività produttive obbediscono a precise norme e vengono utilizzati per indicare:

- la strumentazione in genere (pulsanti, indicatori luminosi, quadri di comando e controllo);
- il macchinario, al fine di far risaltare le parti che richiedono maggior attenzione a parte del lavoratore;
- le varie tubazioni o canalizzazioni convoglianti fluidi, liquidi e gas, qualora esistano più condutture contenenti fluidi di diversa natura;
- le bombole contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione;
- i conduttori elettrici ad alta o bassa tensione, qualora il valore delle tensioni sia diverso.

<i>Colore di sicurezza</i>	<i>Significato o scopo</i>	<i>Esempi di applicazione</i>	<i>commenti</i>
ROSSO	Arresto divieto	Segnale di arresto. Dispositivi di arresto d'emergenza. Segnale di divieto.	viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio
GIALLO	Attenzione! Pericolo latente	Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche ecc...). Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli.	
VERDE	Situazione di sicurezza. Pronto soccorso	Segnaletica di passaggi e uscite di sicurezza. Docce di soccorso. Posti di pronto soccorso, di salvataggio.	
AZZURRO	Segnale di prescrizione. Informazioni	Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza. Ubicazione del telefono.	da considerarsi come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.

La marcatura CE

è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la conformità a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso.

Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici.

97/23/EC Pressure equipment


1999/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment

94/25/EC Recreational craft

87/404/EEC Simple pressure vessels

88/378/EEC Toys safety

<http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>.



**CHINA
EXPORT**





La segnaletica di sicurezza

Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo scopo di ovviare alla eventuale presenza di persone prive di un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni sensoriali.

La segnaletica di sicurezza fornisce ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un contesto lavorativo.

La norma UNI 7543 fornisce una definizione dei segnali di sicurezza e li suddivide in categorie:




Più recentemente
Sostanze
pericolose



Segnali di prescrizione

OBBLIGO



Cerchio
sfondo blu

Significa

E'

OBBLIGATORIO!



Protezione
obbligatoria
degli occhi



Casco di
protezione
obbligatoria



Protezione
obbligatoria
dell'udito



Protezione
obbligatoria delle
vie respiratorie



Calzature
di sicurezza
obbligatorie



Guanti
di protezione
obbligatoria



Protezione
obbligatoria
del corpo




Protezione
obbligatoria
del viso



VEICOLI A PASSO D'UOMO



**LAVARE SEMPRE LE
MANI AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI**



CINTURA DI SICUREZZA



**USARE LE
PROTEZIONI**

DIVIETO



Cerchio rosso
sfondo bianco
barrato rosso

Significa

E' VIETATO!



Vietato fumare



Vietato fumare
o usare
fiamme libere



Acqua non
potabile



Vietato ai
carrelli di
movimentazione



non entrare con
tessere magnetiche



Vietato
ai pedoni



Divieto di
spegnere
con acqua



Non toccare



Divieto di
accesso alle
persone non
autorizzate



DIVIETO DI UTILIZZARE
INDUMENTI PERICOLOSI



non consumare
cibi o bevande



non utilizzare
l'ascensore



divieto di accesso
ai portatori di
pace makers



VIETATO USARE ESTINTORI



VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI
ED I DISPOSITIVI DI SICUREZZA



LAVORO IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE



VIETATO
GETTARE SOLVENTI
E SOLUZIONI ACQUOSE
NEGLI SCARICHI


PERICOLO

TRIANGOLO

COLORE

GIALLO

ARANCIO



Significa

ATTENZIONE!



pericolo
generico



sostanze
infiammabili



sostanze
comburenti



sostanze
nocive/irritanti



sostanze
tossiche



sostanze
esplosive



radiazioni
ionizzanti



radiazioni
non ionizzanti



campo
magnetico



raggi laser



agenti
biologici



rumore
> 85 dBA



criogenia



parti in
tensione



scivolamento



*PERICOLO DI CADUTA
IN APERTURA DEL
SUOLO*



*ATTENZIONE AI CARICHI
SOSPESI*



ATTENZIONE SCHEGGE



DISPERSORE DI TERRA

E



Esplosivo

O



Comburente

F



Facilmente
infiammabile

F+



Estremamente
infiammabile

C



Corrosivo

T



Tossico

T+



Molto Tossico

Xn



Nocivo

Xi



Irritante

N



Pericoloso
per l'ambiente

Nei posti di lavoro le sostanze chimiche sono utilizzate quotidianamente all'interno di prodotti per la pulizia, vernici e altro, non solo nelle fabbriche e negli impianti produttivi ma anche in edilizia e nel settore dei servizi. Nel 2009 il regolamento CLP dell'Unione Europea relativo alla **classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio** delle sostanze e delle miscele chimiche **ha introdotto dei nuovi pittogrammi di pericolo**. I nuovi pittogrammi a forma di rombo indicano la natura dei pericoli associati all'uso di una sostanza o miscela pericolosa. Sulle etichette i pittogrammi sono accompagnati da avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, oltre che da informazioni sul prodotto e sul fornitore.

I prodotti chimici accompagnati da questo pittogramma sono:

- ◇ **Gas sotto pressione (compressi, liquefatti, disciolti) che potrebbero esplodere se esposti al calore**
- ◇ **Gas refrigerati che potrebbero causare ustioni o lesioni criogeniche**



Anche gas che sono normalmente sicuri possono diventare pericolosi quando sono sottoposti a pressurizzazione.

Questo pittogramma indica:

- ◇ **Esplosivi,**
- ◇ **Sostanze e miscele autoreattive,**
- ◇ **Perossidi organici che possono causare esplosioni se esposti al calore.**



Occorre prestare attenzione al significato dei due pittogrammi di questa riga, simili tra di loro.

Questo mette in guardia da:

- ◇ **Gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili**
- ◇ **Sostanze e miscele autoriscaldanti**
- ◇ Liquidi e solidi piroforici che **potrebbero infiammarsi a contatto con l'aria**
- ◇ Sostanze e miscele che **a contatto con l'acqua emanano gas infiammabili**
- ◇ Sostanze e miscele autoreattive o perossidi organici che **possono provocare un incendio se esposti al calore**



La presenza di questo pittogramma sull'etichetta, invece, indica che si ha a che fare con **gas, solidi e liquidi comburenti** che possono **provocare o rendere più pericoloso un incendio o un'esplosione**.



Una sostanza o miscela con questo pittogramma può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:

- ◇ **È cancerogena**
- ◇ **Nuoce alla fertilità e al feto**
- ◇ **Causa mutazioni**
- ◇ È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare **allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato**
- ◇ **È tossica per determinati organi**
- ◇ Comporta pericoli da aspirazione: **può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie**



In questo caso si ha a che fare con una sostanza chimica che ha una **tossicità acuta** a contatto con la pelle, se inalata o ingerita, e che può anche essere **letale**.



Ogni volta che si usa una sostanza chimica con questo pittogramma, bisogna fare attenzione perché la sostanza è **corrosiva** e può causare **gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi**. Il simbolo può indicare anche un'azione **corrosiva sui metalli**.



Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà:

- ◇ **È nociva**
- ◇ **Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi**
- ◇ **Irrita le vie respiratorie**
- ◇ **Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini**
- ◇ **È pericolosa per l'ozono**



Questo pittogramma segnala una sostanza **pericolosa per l'ambiente** e tossica per gli organismi acquatici.





BENZINA

T+



Molto Tossico

F



Facilmente
infiammabile





Candeggina



Nocivo




Detergente lavastoviglie




Corrosivo





Salvataggio

soccorso



Quadrato
sfondo verde

Significa

**INDICAZIONI
SU VIE DI
ESODO E MEZZI
DI SOCCORSO!**



Doccia di
sicurezza



Lavaggio
degli occhi



Telefono per
salvataggio e
pronto soccorso




Barella



Pronto
soccorso




Direzione
da seguire



Percorso
Uscite di emergenza



LOTTA CONTRO GLI INCENDI




Quadrato
sfondo rosso

Significa


INDICAZIONI
SU
ANTINCENDIO!



Lancia
antincendio




Scala



Allarme
antincendio



Estintore



Direzione
da seguire



Idrante



Ascensori antincendio



SEGNALI GESTUALI

 <p>Inizio delle operazioni</p>	 <p>Svoltare a sinistra</p>	 <p>Svoltare a destra</p>	 <p>Pericolo</p>
 <p>Abbassare</p>	 <p>Alzare</p>	 <p>Avanzare</p>	 <p>Distanza orizzontale</p>
 <p>Distanza verticale</p>	 <p>Retrocedere</p>	 <p>Alt !</p>	 <p>Fine delle operazioni</p>